



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

*Sede Legale: Via Adelmo Bacchilega n. 6
40027 Mordano Bo
Tel. 0542/56911 – Fax 0542/56900*

*P.Iva 00 529 211 203
Cod. Fisc. 01 024 610 378
Cod. IBAN: IT 60 C 05080 21099 T2099 0000008*

*Sito Internet: <http://mordano.provincia.bologna.it>
E-Mail: comune.mordano@cert.provincia.bo.it
Informazioni: urp@mordano.provincia.bologna.it*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Indice	
Titolo I Disposizioni introduttive.....	
Art. 1 Principi.....	
Art. 2 Oggetto del regolamento	
Art. 3 Vigilanza	
Art. 4 – Organizzazione dei servizi preposti alla cura e tutela del verde.....	
TITOLO II Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	
Art. 5 Alberature salvaguardate	
Art. 6 Norma di esclusione	
Art. 7 Interventi sulle aree private.....	
Art. 8 Abbattimento di alberature	
Art. 9 Potature.....	
Art. 10 Danneggiamenti.....	
Art. 11 Difesa delle piante in aree i cantiere.....	
Art. 12 Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni – Progettazione del verde..	
Art. 13 Difesa fitosanitaria.....	
Capitolo II 9 ALBERI DI PREGIO - SALVAGUARDIA DI ELEMENTI VEGETAZIONALI DEL PAESAGGIO – MANUTENZIONE FOSSI	
Art. 14 Individuazione degli alberi di pregio.	
Art. 15 Obblighi per i proprietari	
Art. 16 Salvaguardia di elementi vegetazionali del paesaggio e disposizioni integrative per le zone a destinazione agricola.	
TITOLO III DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.....	
Art. 17 Comportamenti vietati e prescritti	
TITOLO IV DISPOSIZIONI INTEGRATIVE.....	
Art. 18 Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d’acqua e aree incolte.	
Art. 19 Richiami al codice civile ed al codice della strada	
Art. 20 Ordinanza di esecuzione del regolamento.....	
Art. 21 Sanzioni.....	
Art. 22 – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative	
Art. 23 Norme regolamentari in contrasto.....	
Art. 24 Riferimenti legislativi	
Art. 25 Norma transitoria.....	
Art. 26 Efficacia	
Allegato A (Art. 8).....	
Allegato B ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA L.R. 2/77 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MORDANO.	
Allegato C ALBERI E ARBUSTI DA SALVAGUARDARE E DA UTILIZZARE NELL’ARREDO DEL VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MORDANO.....	
ALLEGATO D - Danneggiamenti e protezioni	

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Principi

1. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.

2. Il sistema del verde della città, costituito principalmente dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e territoriale. La città ne conosce il rilievo, negli aspetti ambientali, igienico-sanitari, culturali, estetici, sociali e ricreativi; e con il presente regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato (in seguito abbreviato con il solo termine di "regolamento") intende migliorare la gestione del sistema verde e tutelarne le funzioni di interesse collettivo.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Il regolamento detta disposizioni per la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale (aree boschive, siepi, macchie) e delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

2. Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con imprese nonprofit, le associazioni di volontariato ed i cittadini singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetto comuni, in particolare in direzione delle scuole, volti a diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde.

Art. 3 Vigilanza

1. La Polizia Locale è preposta al controllo delle disposizioni del presente regolamento, secondo quanto stabilito dalla legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni.

2. Fermo restando i compiti istituzionali della Polizia Locale e Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V) o le Guardie Ambientali Metropolitane, svolgono compiti di:

- accertamento e verbalizzazione tramite contestazione immediata o notificazione dei comportamenti in contrasto con il presente regolamento;
- trasmissione dei verbali, in copia, alla Polizia Locale ai soli fini del controllo sull'avvenuto pagamento della sanzione;
- trasmissione dei verbali, in originale, con la prova dell'avvenuta notifica, al Servizio di Polizia Amministrativa del Comune di Mordano per la gestione dell'eventuale contenzioso ed iscrizione a ruolo.

Art. 4 – Organizzazione dei servizi preposti alla cura e tutela del verde

1. Il Comune attribuisce, secondo le norme dell'ordinamento comunale, ad apposito ufficio la responsabilità tecnica della gestione e della tutela del verde pubblico comunale sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia nella gestione del verde.

2. Il Comune può istituire una **Commissione Consultiva per il Verde** di interesse pubblico col compito di assistere il Sindaco, l'assessore delegato e l'ufficio di cui all'art. 4 comma 1 nella formulazione di proposte sugli indirizzi tecnici e culturali per la conservazione e la qualificazione del verde urbano.

3. La commissione, se istituita, esprime pareri sui seguenti aspetti principali:

- a) individuazione delle vegetazioni di pregio
- b) tecniche di conservazione del patrimonio pubblico e privato;
- c) altre problematiche di carattere tecnico specialistico o scientifico nella quale la commissione possa utilmente concorrere alla definizioni di indirizzi e programmi per la tutela del verde

4. La commissione è istituita dalla Giunta comunale che ne determina la composizione in base ai criteri del comma 7 ed è nominata dal Sindaco.

5. La commissione è composta da non più di 3 membri e di essa possono farne parte:

- a) esperti quali vivaisti o con esperienza operante in tale ambito ;
- b) esperti rappresentanti dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali o del Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati o del Collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- c) esponenti delle associazioni ecologiste

6. Il responsabile del servizio o suo delegato svolge le funzioni di coordinatore della commissione. Ai lavori della commissione può partecipare il sindaco o l'assessore delegato.
7. La delibera che approva l'istituzione della commissione può dettare ulteriori norme di funzionamento della commissione. In difetto provvede la commissione stessa in via di autoregolamentazione.

TITOLO II Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 5 Alberature salvaguardate

1. Sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:
 - a) Le alberature **aventi diametro del tronco, rilevata a m. 1.30 dal suolo, superiore o uguale a cm 30**, nonché le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta tale requisito;
 - b) Gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, anche se non presentano il requisito di cui alla precedente lettera a);
 - c) Gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che la Giunta Comunale con apposito provvedimento motivato, abbia stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela (alberi di pregio vedi art. 14)
2. L'assoggettazione a regime particolare di tutela di esemplari arborei, ai sensi del comma 1, lettera c), deve essere accompagnato da misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo degli stessi, nonché da misure di sostegno, anche finanziarie, per i soggetti cui viene affidata la tutela delle piante protette.

Art. 6 Norma di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico, sui pioppi di coltivazione, sui noci da taglio, sulle robinie pseudoacacia, sugli ailanti e sulle siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio tradizionale.
2. Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.
3. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

Art. 7 Interventi sulle aree private

1. I proprietari, o gli utilizzatori di aree verdi o di aree con presenza di alberature, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica.
2. I proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, ecc.).
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui ai commi precedenti, si applicano quanto previsto all'art. 20 e le sanzioni di cui all'art. 21.

Art. 8 Abbattimento di alberature

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.
2. L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, ecc.
3. Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio agli artt. 14 e 15, chi intende procedere all'abbattimento di alberature, così come individuate all'art. 5, deve inoltrare al Comune una comunicazione compilata su moduli predisposti dal Comune, nella quale vengano descritte le caratteristiche della pianta stessa e le motivazioni di tale intenzione. Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla richiesta che l'Amministrazione Comunale provvederà a fornire entro 30 giorni dal ricevimento, con eventuali prescrizioni a cui attenersi. Qualora le motivazioni dell'abbattimento appaiano dubbie il tecnico comunale può richiedere all'interessato una perizia da parte di un tecnico abilitato: tale richiesta interrompe il

termine suddetto di 30 giorni. Qualora non sussistano le condizioni che consentano l'abbattimento, il Comune potrà negare l'abbattimento, con la descrizione dell'esplicita motivazione. Nel caso di controversie tra cittadini privati aventi ad oggetto l'abbattimento di piante decise dall'organo giudiziario competente, gli interessati sono esentati dalla specifica comunicazione per l'esecuzione del provvedimento (sentenza, ordinanza ecc.) di abbattimento emesso. In caso di grave e imminente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, risultante da apposito verbale dei Vigili del Fuoco (o altro organo competente), il proprietario, o altra persona avente titolo, può procedere all'abbattimento anche in assenza di autorizzazione. Deve comunque essere data immediata comunicazione dell'abbattimento al Comune di Mordano.

4. Qualora prescritto dall'Amministrazione Comunale, al fine di compensare l'avvenuto impoverimento del patrimonio vegetale, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo quanto prescritto dal Comune all'atto del riscontro della richiesta di abbattimento, da altrettanti esemplari di circonferenza, misurata ad 1 m. di altezza, pari almeno a 16 cm. Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantagione.

5. In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (da metà marzo a tutto settembre). Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.

6. La comunicazione di abbattimento deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere corredata di documentazione fotografica e planimetrica; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento.

7. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme contenute nei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21.

Art. 9 Potature

1. Ad esclusione di quanto previsto dal precedente art. 7, un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

2. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, tamerici, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità, es. Codice della Strada) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando rami vivi di circonferenza non superiore a cm. 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

3. L'esecuzione di interventi di potatura in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21.

Art. 10 Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti gli interventi descritti nell'allegato A.

2. E' fatto divieto di costruire depositi di materiali di qualsiasi tipo su aree a bosco, a parco, ad aiuole, nonché sulle aree di pertinenza delle alberature. E' fatto divieto altresì di addossare materiale di qualsiasi tipo alle piante ed alle alberature.

3. L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21. Fanno eccezione i danni da incidente stradale per i quali si applicano unicamente i principi e le regole che disciplinano la responsabilità civile.

Art. 11 Difesa delle piante in aree di cantiere

1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Il fusto delle piante dovrà essere salvaguardato da urti accidentali ricoprendolo con idoneo materiale antiurto fino ad un'altezza di cm. 150.

2. Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo depositi o versamento di oli minerali, acidi basi, vernici ed altre sostanze aventi effetti consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura, né scariche idriche che rendano asfittico il suolo.

3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell' area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata ha valore di indirizzo.

4. Al termine del lavoro nell' area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

5. L' esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21.

Art. 12 Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni – Progettazione del verde

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico – ambientali. L'elenco delle specie consigliate è allegato al presente regolamento (ALL. C).

2. Nella progettazione del verde sono tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- a) valutazione delle condizioni pedoclimatiche dell'area (luce, temperatura, venti dominanti, acqua, caratteristiche del terreno, presenza di sostanze inquinanti), conseguente scelta delle specie da impiegare, preferendo quelle autoctone, con minori esigenze manutentive e idriche, più resistenti alle malattie e più adattate ad assorbire l'inquinamento atmosferico e abbattere i rumori;
- b) valutazioni legate alla destinazione d'uso dell'area (fruibilità e funzionalità);
- c) valutazioni inerenti alla presenza di strutture aeree e sotterranee;
- d) valutazioni per l'inserimento e l'integrazione con il territorio circostante, valorizzando ed integrando eventuale presenza di singole emergenze arboree, gruppi arborei, boschetti, siepi, filari, sistemi di vite maritata, ecc.
- e) valutazioni del verde come "collante" o "cerniera" tra i nuovi sistemi da progettare e quelli già esistenti sul territorio, per il loro inserimento paesaggistico che deve avere una propria identità volta a mitigare o ad integrare l'area secondo le diverse situazioni territoriali in cui si opera.

3. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni, i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo sono corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato e iscritto al rispettivo Ordine o Collegio Professionale.

Art. 13 Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde e fatta salva l' applicazione dell' art. 500 del codice penale in tema di diffusione della malattia delle piante e degli animali, è fatto obbligo a chiunque sia tenuto, in quanto proprietario od utilizzatore, di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell' ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.

3. Al fine di contenere il diffondersi di malattie devono essere adottate le seguenti regole:

- a) in caso di potatura di specie potenzialmente ospiti dei patogeni, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all' inizio ed al termine dell' esecuzione dell' intervento e per ogni singola pianta—al fine di evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per tali interventi è quello autunno-invernale, prima della ripresa vegetativa.
- b) Non procedere con la trinciatura in loco dei residui di potatura oltre a quelli derivanti da eventuali espianti di piante.

4. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è consigliato di utilizzare presidi sanitari di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

Capitolo II 9 ALBERI DI PREGIO - SALVAGUARDIA DI ELEMENTI VEGETAZIONALI DEL PAESAGGIO – MANUTENZIONE FOSSI

Art. 14 Individuazione degli alberi di pregio.

1. Il Comune di Mordano promuove la tutela di particolari esemplari arborei e arbustivi individuati come "alberi di pregio".

2. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, per gli esemplari arborei ubicati nel territorio del Comune di Mordano, di particolare valore scientifico e monumentale, individuati ai sensi dell'art. 6 della predetta legge e riportati nell'allegato B.

3. Gli alberi di pregio sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale (o del Consiglio Comunale). L'individuazione come albero di pregio viene notificata ai proprietari, i quali possono presentare osservazione nel termine di 30 giorni dalla data della notifica. Nei successivi 30 giorni la Giunta Comunale assume le determinazioni definitive. Gli alberi di pregio sono soggetti alla particolare tutela dettata dalle norme vigenti.

Art. 15 Obblighi per i proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rivelazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune può effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

2. Sono soggetti ad autorizzazione del Comune gli interventi di abbattimento, di potatura, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale degli alberi di pregio.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune può richiedere la presentazione di perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

4. Il proprietario degli alberi di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei secchumi e prevedere una potatura conservativa volta a mantenere una forma della chioma più consona a garantire le miglior condizioni fisiologiche dell'alberatura e alla pubblica incolumità delle persone.

5. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 21; ferma per il Comune la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.

Art. 16 Salvaguardia di elementi vegetazionali del paesaggio e disposizioni integrative per le zone a destinazione agricola.

1. **Le siepi** sono elemento fondamentale del paesaggio. Si tratta pertanto di fondamentali elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio ("corridoi"), come ambiente unico per la vita animale e vegetale e preziosi elementi di presidio idrogeologico e di protezione dal vento. Sono vietati di norma l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione; è vietato realizzare pavimentazione impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione a vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, di altezza non inferiore ai 120 cm. Per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm. Per gli alberi (gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dai tecnici comunali). E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante.

2. **Filari alberati esistenti, alberi isolati.** Tutte le alberate pubbliche e private comprese all'interno del territorio comunale e tutti i filari dotati di rilievo paesaggistico, ambientale e storicoculturale sono considerati oggetto di tutela. E' vietato abbattere o danneggiare tutti gli alberi compresi nel filare tutelato. In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni il proprietario è obbligato a sostituire l'albero in questione con un esemplare della stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 18-20 cm. e con i requisiti tecnici di qualità espressi dal presente regolamento.

3. **Gruppi arborei a valenza paesaggistica.** I gruppi arborei a valenza paesaggistica sono raggruppamenti vegetazionali, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale, che per le loro ridotte dimensioni non rientrano tra le aree boscate, ma presentano comunque elevato valore naturalistico o paesaggistico. Per tali gruppi sono vietati i seguenti interventi: estirpazione, taglio raso o danneggiamento della vegetazione; realizzazione di pavimentazioni impermeabili all'interno della zona di rispetto della pianta, scavi che arrecano danno a radici.

4. **Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.** È vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o lungo le strade. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade i frontisti sono obbligati a provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica

atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai consorzi di bonifica. È vietato il diserbo chimico delle sponde dei fossi.

5. **Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua.** Sono salvaguardati i maceri e gli specchi d'acqua, nonché la vegetazione riparia, precedentemente censiti di valore testimoniale. È vietato il loro riempimento totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igieniche - sanitarie certificate dagli organi competenti, che rendono necessario tale intervento, e previa autorizzazione comunale. La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi si considera eccezionale e può essere autorizzata dal Comune solo ove sia necessaria per un sostanziale miglioramento ambientale, inteso in termini di variabilità biologica. È vietato scaricare nei maceri e negli specchi d'acqua rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti. Ad eccezione di quanto prescritto dal regolamento provinciale di difesa del suolo e dalle norme forestali, è vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 30 metri. Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 20 dalle sponde.

6. **Salvaguardia dei corsi d'acqua minori.** Ad eccezione di quanto prescritto dal regolamento provinciale di difesa del suolo e dalle norme forestali, sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 20 dalle sponde.

7. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 21.

8. Deroche alle norme di cui al presente articolo possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che descriva e motivi adeguatamente gli interventi.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 17 Comportamenti vietati e prescritti

1. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico sono tenuti ad un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.

2. È fatto divieto di tenere o, per le persone soggette a tutela, di tollerare, i seguenti comportamenti:

- a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a Verde Pubblico Comunale.
- b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di esse, nonché danneggiare i prati.
- c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, realizzare orti privati, nonché calpestare le aiuole.
- d) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
- e) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, e comunque il proprietario e/o accompagnatore è obbligato a raccogliere le deiezioni solide. Inoltre i cani devono essere tenuti al guinzaglio. i) Provocare danni strutture e infrastrutture.
- f) È vietato introdurre cani in aree individuate da apposita ordinanza (segnalate con apposita cartellonistica).
- g) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali).
- h) L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, eccetto quelli di servizio e/o per la manutenzione del verde. È consentito il libero accesso alle biciclette se condotte a mano, salvo diversa disposizione.
- i) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- j) È vietato l'uso di veicoli motorizzati-giocattolo, salvo nelle eventuali aree appositamente attrezzate allo scopo.
- k) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- l) Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.

3. È fatto obbligo:

- a) Di cavalcare solo al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali.
- b) Di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

4. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 21.

TITOLO IV DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 18 Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte, manutenzione fossi.

1. E' vietato incendiare, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o correnti lungo le strade.

2. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade è fatto obbligo a frontisti di provvedere alle opere necessarie per mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. L'Amministrazione Comunale riterrà, comunque, obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc.).

3. I proprietari hanno l'obbligo di espurgare e di ridurre alla consueta profondità ed alla larghezza precisata dalle mappe censuarie i fossi confinanti non solo con le strade, ma anche con i beni altrui. Le materie provenienti dalle espurgazioni dovranno essere collocate lungo i terreni laterali e ad una sufficiente distanza dal ciglio dei fossi, affinché non ricadano nei medesimi.

4. I lavori di espurgo vanno eseguiti obbligatoriamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque prima del periodo invernale, assicurando la regolare manutenzione dei fossi stradali e di scolo e ripristinarli se abbandonati o ricoperti o intasati.

5. L'ampliamento dei fossi verrà eseguito dalla parte del terreno, non mai da quella della strada.

6. I proprietari dovranno effettuare la pulizia e mantenimento delle luci dei ponti e dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o del fondo utilizzato, l'espurgo delle chiaviche e delle paratoie, rimozione, per la lunghezza della proprietà o del fondo utilizzato, di alberi, tronchi, e ramaglie delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa, il mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento); eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza preventiva depurazione o chiarificazione.

7. I proprietari dovranno effettuare il taglio della vegetazione spontanea cresciuta negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua.

8. Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strada (pubbliche o private) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di ml 0,50 dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Nel caso che, durante le lavorazioni agricole dovesse essere ostruito un fosso o canale poste al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso.

9. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 21.

Art. 19 Richiami al codice civile ed al codice della strada

1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e segg. del codice civile, il Comune, per motivi ed esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza minore di quelle previste in via generale dalla legge.

2. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 18 del Codice della strada che regola le "Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati", ed in particolare i commi 2 e 4 che, nel rispetto del "campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione", demandano all'ente proprietario della strada le misure specifiche per l'altezza delle siepi impiantate sul confine stradale, si stabilisce che tale altezza debba individuarsi in un massimo di metri 1,20.

Art. 20 Ordinanza di esecuzione del regolamento

1. In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Dirigente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

2. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Dirigente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dall'Amministrazione in relazione all'entità dell'abbattimento.

Art. 21 Sanzioni

1. Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato, l'inosservanza alle norme del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative di seguito riportate:

- Violazione dell'Art. 7 euro 100,00
- Violazione dell'Art. 8 euro 300,00
- Violazione dell'Art. 9 euro 150,00
- Violazione dell'Art. 10 euro 300,00
- Violazione dell'art. 11 euro 150,00
- Violazione dell'Art. 15 euro 500,00
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. a) euro 100,00
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. b) euro 150,00
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. c) euro 100,00
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. d) euro 50,00 (salvo che il fatto non costituisca reato)
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. e) euro 50,00
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. f) euro 200,00
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. g) euro 50,00
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. h) Si rinvia alle leggi vigenti, in particolare D.Lgs. n. 22/97
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. i) euro 50,00
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. j) euro 50,00 (salvo che il fatto non costituisca reato)
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. k) euro 50,00
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. l) Si rinvia alle leggi vigenti
- Violazione dell'Art 17, c. 2, lett. m) Si rinvia alle leggi vigenti 13
- Violazione dell'Art 16, c. 3, lett. a) euro 100,00
- Violazione dell'Art 17, c. 3, lett. b) Si rinvia alle leggi vigenti Violazione dell'Art 17 euro 500,00 (salvo che il fatto non costituisca reato)

2. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente.

3. Sono comunque fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

Art. 22 – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative

1. Gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento sono introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è destinato prevalentemente ad interventi sul verde pubblico comunale e per il ripristino ambientale.

Art. 23 Norme regolamentari in contrasto

1. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate.

Art. 24 Riferimenti legislativi

1 Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 25 Norma transitoria

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle richieste di abbattimento presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 26 Efficacia

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 267 / 2000:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

- Si esprime parere NON favorevole in merito alla regolarità tecnica, per le seguenti motivazioni: _____

Mordano, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Alfonso Calderoni)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GOLINI STEFANO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DAGA LUIGI

=====

**Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:**

- è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Mordano
per 15 giorni consecutivi dal **09/03/2016** al **23/03/2016**

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DAGA LUIGI

Mordano, 08/03/2016

=====

che la presente deliberazione:

X è **immediatamente eseguibile** ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.

- è divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La Responsabile Ufficio AA.GG e Legali
F.to Dott.ssa Chiara Simoni